

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1458

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(CROSETTO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CALDERONE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno

Presentato il 5 ottobre 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, si è reso necessario e urgente per introdurre disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione a episodi di violenza di particolare gravità commessi di recente.

Il provvedimento opera lungo quattro fondamentali direttrici, cui corrispondono le rubriche dei capi che lo compongono, e consta di dodici articoli.

Trattasi, in primo luogo, di disposizioni in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e dei controlli in materia di immigrazione.

Ulteriori disposizioni riguardano il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento ai casi di presentazione di domande reiterate (cioè successive rispetto a una prima domanda già rigettata definitivamente nel merito), e hanno lo scopo di garantire i diritti dei migranti senza compromettere l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall'autorità giudiziaria; altre norme attengono alle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e per assicurare loro adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia.

Il rilevante afflusso migratorio registrati di recente induce, inoltre, a introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per assicurare

forme di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati nel proprio territorio.

L'ultimo capo reca disposizioni volte a prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno, anche in considerazione dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio.

Si illustrano di seguito gli articoli del provvedimento.

CAPO I – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Art. 1. — (*Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato*)

Il vigente articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito denominato anche « testo unico » o « TUI »), riguardante il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, necessita di interventi modificativi in quanto presenta alcune criticità. In primo luogo, non viene individuata l'autorità amministrativa deputata all'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10 dello stesso articolo, né tantomeno gli eventuali criteri di valutazione di cui tener conto per l'analisi del singolo caso. Il comma 7 dello stesso articolo reca un erroneo richiamo al provvedimento espulsivo « di cui al comma 9 », che invece disciplina la « revoca » del permesso di soggiorno. Tale richiamo determina un'applicazione non coerente con le disposizioni unionali contenute nella direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ove, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), si prevede espres-

samente che i soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo *status*, qualora sia adottato un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12. Pertanto, a legislazione vigente, la revoca interviene soltanto come conseguenza dell'espulsione. La modifica normativa inserita al comma 1, lettera *a*), numero 3), intervenendo, quindi, sull'articolo 9, comma 10, del testo unico, chiarisce che il Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

Nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è invece disposta dal prefetto.

La disposizione messa a punto si applica, dunque, agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio da almeno cinque anni, inseriti nel contesto lavorativo e sociale, cui è stato rilasciato il particolare *status* di soggiornante di lungo periodo che, in taluni settori, consente di beneficiare del medesimo trattamento riconosciuto ai cittadini italiani. In tali casi, il permesso di soggiorno ha una validità decennale.

La novella riporta il richiamo all'applicazione del comma 3 dell'articolo 13 del TUI, in cui è disposto che il provvedimento è immediatamente esecutivo e sono stabiliti i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere.

In caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato è prevista la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

In caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l'autorità giudiziaria ordinaria e le relative controversie sono regolate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

La disposizione inserita al comma 1, lettera *a*), numero 2), interviene con la modifica del richiamo al comma 9 dell'ar-

ticolo 9 del TUI, che, per la necessità di evitare difficoltà anche nella fase applicativa, viene sostituito dal richiamo al comma 10. Infatti, è a seguito dell'espulsione adottata dal Ministro dell'interno che deve essere decretata dal questore la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, e non il contrario, atteso che la competenza a valutare i gravi motivi di ordine pubblico o le ragioni di sicurezza dello Stato appartiene al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUI.

Tale intervento di modifica recepisce puntualmente l'articolo 9 (in tema di revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo) paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 2003/109/CE.

La modifica normativa inserita al comma 1, lettera *a*), numero 1), reca un mero intervento di attualizzazione della normativa di riferimento citata.

Gli interventi inseriti alle lettere *b*), *c*), numeri 2) e 3), e *d*), recano le discendenti disposizioni di coordinamento e aggiornamento normativo.

La modifica di cui alla lettera *c*), numero 1), disciplina l'espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al titolo VIII del codice penale. Le disposizioni vigenti e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 13 del TUI, nel far riferimento alle ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, nulla dicono in ordine all'ipotesi in cui invece sia destinatario di misura di sicurezza di cui agli articoli 199 e seguenti del codice penale. In considerazione, quindi, del principio sancito al quarto comma dell'articolo 200 del codice penale – in cui si prevede che « l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza » – l'intervento normativo in esame chiarisce che l'espulsione si applica anche a colui che è sottoposto a misure di sicurezza *ex* articoli 199 e seguenti del codice penale.

Sono poi inseriti ulteriori due periodi al comma 3, allo scopo di disciplinare la procedura. In particolare, si prevede che il

nulla osta deve essere richiesto dal questore al magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura e che si applicano le disposizioni di cui ai periodi quinto e sesto del medesimo comma 3 dell'articolo 13 del TUI, secondo le quali il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, nell'attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso uno dei centri di cui all'articolo 14 del TUI.

La lettera *e*) risponde, invece, all'esigenza di allineare la disciplina in tema di diritto di difesa prevista per gli stranieri all'articolo 17 del TUI con quella vigente per i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari, anche stranieri, in forza dell'articolo 20-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», come introdotto dal decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32 (con l'articolo 1, comma 1, lettera *d*)).

La disposizione nazionale prevista per i cittadini dell'Unione e i loro familiari (anche stranieri) recepisce le previsioni unionali recate nell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE in cui è espressamente chiarito che «Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio».

L'attuale assetto normativo, infatti, determina una illogica disparità di trattamento tra «lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale» e «il cittadino unionale o il proprio familiare straniero sottoposti ad un procedimento penale ovvero parti offese nello stesso».

Il testo dell'articolo 17 del TUI, nel prevedere che «lo straniero (...) è autoriz-

zato a rientrare in Italia», porta a ritenere il rilascio dell'assenso, a fronte di documentata richiesta, un «atto dovuto» del questore e che quindi, non sussista per detta autorità alcun margine di discrezionalità o di valutazione.

Le possibili implicazioni di tale lettura rilevano soprattutto ove si tratti di rispondere alle richieste di reingresso avanzate da stranieri espulsi dal territorio nazionale (e dell'Unione) con provvedimento del Ministro dell'interno, adottato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUI), ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo (nelle ipotesi previste dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in combinato disposto con l'articolo 4 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43).

Con la novella si prevede, pertanto, che lo straniero «può essere autorizzato» a rientrare in Italia, introducendo, così, un margine di valutazione con riferimento a possibili gravi turbative o grave pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, derivanti dall'eventuale reingresso del soggetto nel territorio nazionale. In funzione di garanzia, si prevede che avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.

Gli interventi inseriti ai commi 2, 3 e 4 rispondono, infine, all'esigenza di allineare la normativa vigente di seguito alle modifiche in tema di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in capo al Ministro dell'interno), o per gravi motivi di pubblica sicurezza (a cura del prefetto), adottata ai sensi del nuovo comma 10 dell'articolo 9 del TUI.

Art. 2. – (*Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia*)

La disposizione istituisce un contingente fino a 20 unità della Polizia di Stato, appartenenti ai ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti, da destinare presso le ambasciate e i consolati per potenziare le attività di controllo e verifica connesse con il rilascio dei visti di ingresso per l'Italia. Detto personale opererà nell'ambito degli uffici visti, al fine di rafforzarne le capacità di contrasto a tentativi di immigrazione illegale mediante la produzione di falsi documentali e altre attività fraudolente.

Detto personale sarà destinato su posti di organico appositamente istituiti con le modalità stabilite dall'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. La destinazione di detto personale sarà effettuata previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

All'erogazione del trattamento economico spettante in base alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in relazione ai posti di organico occupati provvederà il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei limiti di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Considerata l'urgenza del potenziamento dell'operatività degli uffici visti, è autorizzata, nelle more dell'istituzione dei relativi posti di organico, l'erogazione di anticipazioni al personale inviato per l'intero importo spettante in base alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Art. 3. – (*Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento*)

La disposizione reca la modifica della disciplina relativa alla procedura – non

ordinaria – di trattazione della richiesta di una prima domanda reiterata di protezione internazionale presentata dal richiedente nella fase di « concreta » esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale.

Preliminarmente occorre precisare che – ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – si intende per domanda reiterata un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2.

Si evidenzia, altresì, che le disposizioni recate nel TUI contemplano, tra le ipotesi di « esecuzione del provvedimento di rimpatrio », anche i casi in cui – allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero – il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni (ai sensi dell'articolo 14, comma 5-*bis*, del medesimo testo unico).

Orbene, la novella messa a punto disciplinaria, in modo più puntuale, l'ipotesi in cui la domanda reiterata è presentata « sulla scaletta » del vettore con il quale è in corso l'operazione di rimpatrio, al solo scopo di eludere o rinviare la procedura di rimpatrio.

Con la disposizione in esame l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 è integrato dal nuovo comma 1-*bis*, ove si prevede che, quando l'istanza reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-*bis*, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e – fermo

restando il rispetto dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b*).

Nel secondo periodo dello stesso comma si chiarisce che, laddove sussistano le ipotesi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la commissione territoriale procede all'ulteriore esame.

La novella messa a punto mira ad attuare il principio sancito dalla direttiva 2013/32/UE, all'articolo 41 in tema di deroghe al diritto di permanere sul territorio nazionale in caso di domande reiterate.

Art. 4. – (Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La disposizione interviene nell'ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale disciplinato dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Il comma 1, lettera *a*), fa riferimento, in particolare, al caso in cui il richiedente non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, impedendo, di fatto, alla commissione territoriale di poter esaminare nel merito la richiesta.

Segnatamente, nel novellare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 25 del 2008, si prevede, nella cennata ipotesi di mancata presentazione, che la manifestazione di volontà precedentemente espressa dallo straniero non costituisca domanda secondo le procedure previste dal decreto n. 25 del 2008 e il relativo procedimento non si consideri instaurato.

Viene inoltre novellato l'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, il

quale prevede, in caso di allontanamento, la sospensione dell'esame della domanda (comma 2) e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. L'intervento normativo riduce il termine di sospensione – in conformità all'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE – da 12 a 9 mesi (comma 1, lettera *b*)).

In tal caso, il procedimento è estinto, in attuazione del principio unionale enunciato all'articolo 28, paragrafo 1, terzo capoverso (« Per l'attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti. »).

La novella non preclude alcun diritto allo straniero che, se rintracciato in un successivo momento, potrà comunque, sempre, (ri)manifestare l'intenzione di chiedere la protezione internazionale.

Art. 5. – (Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

L'intervento normativo si inserisce nel quadro delle disposizioni vigenti in materia di minori stranieri non accompagnati, introducendo, nell'ambito del decreto legislativo n. 142 del 2015, talune novelle in materia di accertamento dell'età del minore e di accoglienza.

La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevedendo che, in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore – qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni – per un periodo, comunque, non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11.

In materia di accoglienza, il vigente articolo 19 del suddetto decreto legislativo prevede che il minore straniero non accompagnato, dopo una prima accoglienza in strutture governative a ciò destinate, finalizzata ad esigenze di soccorso e protezione immediata, sia accolto nella rete dei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990. Tale sistema di accoglienza costituisce, pertanto, il dispositivo naturale di accoglienza per tale categoria di minori.

In caso di temporanea indisponibilità nelle predette strutture, è previsto che l'assistenza e l'accoglienza siano temporaneamente assicurate dall'ente locale nel cui territorio si trova il minore. Il comma 3-*bis*, in particolare, dispone che, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dal comune, essa è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, attraverso l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati.

La novella in esame è coerente sia con l'articolo 24, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 – che dispone che gli Stati membri possano ospitare i minori stranieri ultrasedecenni non accompagnati in centri di accoglienza per adulti – sia con l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale dispone che il minore straniero non accompagnato può essere accolto nei centri di cui all'articolo 9, purché venga assicurata al minore una permanenza separata dagli adulti ivi presenti, atteso che l'accoglienza del minore, con la novella in commento, avviene in specifiche sezioni dedicate.

La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), interviene sull'articolo 19-*bis* del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, al fine di poter rispondere all'esigenza di introdurre ulteriori strumenti necessari per l'individuazione dell'età dei sedecenni minori stranieri non accompagnati, tenuto conto del superiore interesse del fanciullo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

In particolare, il numero 3) della lettera *b*) introduce il nuovo comma 6-*ter*, il quale stabilisce che, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati (a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio

alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o di rintraccio nel territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sulle coste e nel territorio nazionale), l'autorità di pubblica sicurezza – in deroga alle disposizioni di carattere generale previste dal comma 6 dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 – possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età. La suddetta autorità di pubblica sicurezza ne dà immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione.

La novella prevede, altresì, la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l'esito delle operazioni compiute e che deve essere notificato all'interessato e trasmesso all'autorità giudiziaria.

Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro cinque giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro cinque giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.

Sempre in relazione alla materia dell'accertamento dell'età del minore, l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (cosiddetta « legge Zampa »), disciplina, tra l'altro, la relativa procedura, nel caso sussistano dubbi sull'età dichiarata dal medesimo, rimettendo alle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali e alla presenza del tutore o dei tutori provvisori, se già nominati, l'accertamento dell'età dell'interessato, da effettuarsi secondo le modalità dei commi 3 e 3-*bis*.

Il nuovo comma 3-*ter* [inserito dal numero 1) della lettera *b*)] prevede che, se, sulla base degli accertamenti previsti ai commi 3 e 3-*bis*, il soggetto è condannato ai

sensi dell'articolo 495 del codice penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la pena può essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il numero 2) della lettera *b*), allo scopo di assicurare l'accelerazione della procedura di accertamento socio-sanitario dell'età del sedicente minore di cui al comma 6 dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede che tale procedura debba concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni.

Il nuovo comma 6-*bis*, introdotto dal predetto numero 3) della lettera *b*), rimette gli accertamenti, previsti dal comma 6 dell'articolo 19-*bis* citato, alle *équipe* multidisciplinari e multiprofessionali – previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati – che dovranno essere costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6. – (*Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati*)

La disposizione intende assicurare l'effettività della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il minore straniero non accompagnato che ha raggiunto la maggiore età, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno previsto, a seconda dei casi, per motivi di lavoro subordinato o per lavoro autonomo.

A tal fine, la novella introdotta all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, attraverso l'inserimento del comma 1-*bis*.1, prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio dei suddetti

permessi di soggiorno sia demandata ai soggetti individuati dalla disposizione medesima.

In caso di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti oggetto dell'asseverazione, consegue la revoca del permesso di soggiorno e la comunicazione al pubblico ministero competente ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale. La finalità della previsione normativa in commento risiede, pertanto, nell'esigenza di assicurare l'effettiva sussistenza, in capo allo straniero neomaggiorenne, delle condizioni che legittimano il rilascio del permesso di soggiorno e nell'apprestamento di un efficace strumento per il contrasto del fenomeno dell'irregolare presenza di migranti nel territorio nazionale.

CAPO III – MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

Art. 7. – (*Disposizioni in materia di accoglienza*)

La disposizione è finalizzata a consentire il potenziamento della capacità della rete nazionale di accoglienza nei casi di situazioni di estrema urgenza connesse ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti nel territorio nazionale.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), mediante la modifica apportata all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si prevede che, in presenza delle situazioni di estrema urgenza sopra accennate, in ragione di esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si possa derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, per i centri governativi di cui all'articolo 9, nonché per le strutture ricettive temporanee di cui all'articolo 11 (cosiddetti « CAS »), allestite dai prefetti in caso di indisponibilità di posti all'interno dei centri governativi; la deroga è consentita nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Per la determinazione delle modalità concrete di attuazione di tale facoltà di deroga per le

specifiche strutture di accoglienza di cui si tratta la novella rimette ad una commissione tecnica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione e dell'ente locale interessati, la definizione delle modalità attuative delle deroghe previste al comma 1.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015 che indica le persone portatrici di esigenze particolari, comprendendovi tutte le donne e non solo quelle che si trovino in stato di gravidanza; per conseguenza, vengono rese applicabili a tutte le donne le misure specificamente previste, come l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 28-*bis* e 28-*ter* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e l'accesso prioritario al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39.

Il comma 1, lettera *c*), interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 citato, e segnatamente sul comma 3-*bis*, mediante una disposizione finalizzata a potenziare la capacità della rete nazionale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – in particolare delle strutture recettive temporanee di cui all'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetti « CAS minori ») destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultraquattordicenni – che sono attivate in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di tali minori qualora l'accoglienza non possa essere disposta nelle strutture del citato Sistema di accoglienza e integrazione ovvero in strutture di accoglienza temporanee predisposte dai comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 citato. La novella, pertanto, prevede che, nei casi di estrema urgenza connessi ad arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati nel territorio nazionale, i prefetti possono realizzare o ampliare le strutture di cui all'articolo 19, comma 3-*bis*, anche in deroga

al limite di capienza previsto, nella misura massima del 50 per cento.

Art. 8. – (*Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti*)

L'intensa pressione migratoria conseguente in particolare agli arrivi consistenti e ravvicinati di migranti ha determinato un incremento delle attività dei punti di crisi (cosiddetti « *hotspot* ») di cui all'articolo 10-*ter* del TUI e dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 presenti nel territorio nazionale, con conseguente incremento esponenziale dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in gran parte indifferenziati, prodotti dalle persone ospitate nelle predette strutture e un connesso sforzo organizzativo, logistico e finanziario sostenuto dai comuni ove sono situate tali strutture.

In ragione di quanto precede, l'intervento normativo in commento, ai commi 1 e 2, intende assicurare un adeguato sostegno organizzativo e finanziario ai comuni interessati dalla presenza dei centri e strutture da esso considerati, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2025, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connessi alle attività ivi svolte può essere assicurato dai prefetti competenti per territorio, i quali possono, a tal fine, fare ricorso alle procedure di affidamento diretto, in deroga alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'individuazione – sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture – degli ambiti territoriali interessati e la determinazione degli importi da assegnare ai prefetti competenti per le finalità previste.

Il comma 4 determina gli oneri connessi alle predette attività, relativamente all'ultimo trimestre dell'anno 2023 e a ciascuno degli anni 2024 e 2025, con individuazione della copertura finanziaria.

CAPO IV – MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 9. – *(Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)*

Attualmente per l'operazione « Strade sicure » è previsto, fino al 31 dicembre 2023, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2022, compete al personale delle Forze armate impiegato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 47 ore di straordinario mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

In considerazione della necessità di garantire più sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie del paese (partendo da quelle di Milano, Roma e Napoli) il Governo ha avviato il programma « Stazioni sicure », con il dispiegamento di un certo numero di personale delle Forze di polizia al fine di controllare e rendere più sicure le stazioni ferroviarie delle principali città metropolitane, offrendo in tal modo maggiore tranquillità a tutti i cittadini e turisti che si accingono a utilizzare i treni per i loro spostamenti. Ciò rende possibile anche la prevenzione e la perseguibilità dei reati che si manifestano in tali ambienti, come lo spaccio di droga, le minacce, l'interruzione di pubblici servizi.

In tale prospettiva, la disposizione in esame prevede l'incremento di 400 unità di personale appartenente alle Forze armate facenti parte dell'operazione « Strade sicure », da impiegare per rafforzare i dispositivi di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese e, in particolare, le prin-

cipali stazioni ferroviarie. Tale personale svolgerà attività di supporto alle Forze di polizia già impiegate nella cosiddetta operazione « Stazioni sicure », per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti.

L'impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2023. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti livelli di operatività ed efficienza, prevede e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore per mese rapportate al periodo di impiego.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma 1 della disposizione in esame rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, in base ai quali:

1) il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2) il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, integrato dal Capo di stato maggiore della difesa, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Art. 10. – *(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)*

La disposizione prevede che, per l'anno 2023, le risorse destinate alla remunerazione della maggiore attività lavorativa che si richiede al personale delle Forze di po-

lizia per garantire la sicurezza del Paese, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano incrementate di 15 milioni di euro, attingendo alle risorse disponibili nel fondo istituito dall'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le predette risorse sono così ripartite: 5,7 milioni di euro per ciascuna alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri; 2,85 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza; 750.000 euro alla Polizia penitenziaria.

Art. 11. – (Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)

La disposizione è finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze relative all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio.

Le iniziative che si intende finanziare con l'intervento normativo rivestono carattere di urgenza e priorità, anche alla luce dell'attuale contesto geopolitico. L'immediatezza della disponibilità delle risorse nelle relative poste di bilancio è di fondamentale importanza per avviare in tempo utile le connesse procedure acquisitive.

Non v'è dubbio che la necessità urgente di disporre di tali risorse si inserisce in un mutato quadro generale a livello mondiale, che richiede un generale riallineamento delle strategie e delle competenze che andranno velocemente a dislocarsi nelle rispettive missioni istituzionali nei comparti della Sicurezza interna e della Difesa.

A tal fine, con l'intervento di cui al comma 1, si provvede ad autorizzare, a favore del Ministero dell'interno, una spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, per le esigenze

di potenziamento della Polizia di Stato, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti, nonché di quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica.

Con il comma 2, infine, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I commi 3 e 4 sono volti a consentire, per il triennio 2023-2025, il finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all'incremento considerevole delle attività svolte dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri, a causa del forte incremento dei flussi migratori. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri sono chiamate sempre più a concorrere alle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare, sia con l'organizzazione di voli di trasferimento, sia con la sorveglianza nei centri di permanenza per il rimpatrio esistenti e in quelli da realizzare, sia, ancora, con l'attività specifica di controllo del territorio. Per tali finalità sono stati quantificati 2 milioni di euro per il residuo periodo del 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri.

I commi 5 e 6 sono volti a consentire, per il triennio 2023-2025, il finanziamento di interventi diretti al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione

tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all'incremento considerevole delle attività, a causa del forte incremento dei flussi migratori, svolte dal Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a cui la legge affida il ruolo di polizia economico-finanziaria e di sicurezza del mare. Per tali finalità la relativa spesa è stata quantificata in 1 milione di euro per il residuo periodo del 2023 e in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12. – *(Disposizioni finanziarie)*

La norma prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni re-

cate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 13. – *(Entrata in vigore)*

La disposizione reca l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1 (Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attuazione delle disposizioni previste dal presente intervento è effettuata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2 (Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)

La disposizione istituisce un contingente fino a 20 unità appartenenti ai ruoli ispettori o funzionari della Polizia di Stato da destinare presso le ambasciate e i consolati. Tale personale occuperà posti di organico appositamente istituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e tali posti saranno di livello corrispondente al grado rivestito, determinato conformemente alle equiparazioni stabilite per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 62/1998, ovvero “assistente amministrativo” per il personale del ruolo ispettori e di “coadiutore” per il personale del ruolo dei sovrintendenti.

In sede di prima applicazione si ipotizza un riparto del personale sulle seguenti sedi: Islamabad, Karachi, Colombo, Dhaka, Manila, Algeri, Baku, Yaoundé, Abidjan, Il Cairo, Accra, Astana, Nairobi, Calcutta, Teheran, Baghdad, Rabat, Lagos, Dakar, Tunisi. Sulla base dei coefficienti di sede di ciascuna di dette sedi è stato effettuato il calcolo degli oneri derivanti dal trattamento economico connesso con ciascuna posizione. Detto personale sarà destinato su posti di organico appositamente istituiti con le modalità stabilite dall'articolo 32, comma secondo, del DPR n. 18/1967.

Ai fini del calcolo si assumono le seguenti ipotesi prudenziali:

- tutti i posti sono occupati da personale del ruolo ispettori, parametrato al livello di “assistente amministrativo”;
- non vi sono disponibilità di alloggi demaniali o con oneri a carico dell'amministrazione (salvo il caso particolare della sede di Baghdad);
- ciascun dipendente ha a carico un coniuge e un figlio a carico;
- tutti gli avvicendamenti avvengono al compimento del periodo minimo biennale (cioè senza considerare la riduzione degli assegni prevista in caso di “assegnazione breve” di cui all'articolo 170, comma quinto, del DPR n. 18/1967).

Per il 2023, considerati i tempi tecnici necessari a disporre la selezione e l'invio del personale, si ipotizza che le destinazioni effettive potranno avvenire non prima del mese di novembre e per non più del 20% delle sedi previste, con un onere quindi pari a 1/30 dell'onere previsto per un anno intero. Analogamente a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 64/2017 per il personale della scuola collocato fuori ruolo presso il MAECI ai fini della destinazione all'estero, il comma 3 prevede che il personale cui applica la disposizione in esame continua a percepire, durante il servizio all'estero, la retribuzione prevista per il servizio prestato in Italia e che alla corresponsione della stessa provvedono gli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Gli oneri complessivi, suddivisi per capitolo e piano di gestione, sono riassunti dalla seguente tabella (lo stanziamento complessivo è arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore, per tenere conto di marginali imprevisti):



Cap.	PG		Onere annuo
1276	1	ISE netta	€ 1.979.974
	1	Maggiorazione alloggio	€ 428.394
	2	IRPEF	€ 168.204
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 48.402
	5	contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche - componente netta	€ 413.795
	8	indennità di sistemazione netta	€ 131.284
	8	indennità di rientro netta	€ 74.969
	9	trasporto effetti	€ 214.253
1292	3	spese viaggio di trasferimento	€ 47.421
	4	viaggio di congedo	€ 53.254
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	€ 128.014
			€ 3.687.964

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La riduzione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla tabella A allegata alla legge di bilancio 2023, voce MAECI, non comporta ostacoli all'attività di ratifica dei trattati internazionali. Si precisa al riguardo che il corretto rilascio dei visti di ingresso per l'Italia è attuazione degli obblighi internazionali assunti a seguito dall'adesione italiana alla Convenzione di Schengen, oltre che degli obblighi che discendono dagli atti dell'Unione europea che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di stranieri nell'area Schengen (in particolare il "codice visti" di cui al regolamento CE 810/2009).

Articolo 3 (Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)

La previsione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta alla razionalizzazione delle attività esecutive dei provvedimenti di allontanamento già convalidati dall'Autorità Giudiziaria, le quali sono assicurate nel contesto delle attività ordinariamente svolte dalle strutture coinvolte e sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 4 (Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma, recante interventi di razionalizzazione delle attività, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

La disposizione introduce nel quadro delle disposizioni concernenti l'immigrazione talune novelle in materia di minori.

In particolare, il **comma 1, lett. a)** intervenendo sull'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142/2015, in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dispone che in caso di momentanea indisponibilità delle previste strutture ricettive temporanee il prefetto può disporre il provvisorio inserimento del minore che ad una prima analisi appare di età non inferiore ai sedici anni, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività in essa contemplate saranno sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infatti, gli oneri connessi all'accoglienza dei minori ultra-sedicenni saranno sostenuti sul capitolo 2351 p.g.2, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativo all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, il quale presenta la necessaria capienza.

Ai fini dell'esame degli effetti finanziari della disposizione si evidenzia che il costo medio pro capite pro die dell'accoglienza di un minore nella rete delle strutture ricettive temporanee di cui all'art. 19, comma 3-bis del d.lgs. 142/2015 corrisponde ad euro 60, mentre il costo medio dell'accoglienza nella rete dei centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo è di euro 39,03 pro capite-pro die.

Per la valutazione degli effetti finanziari sul predetto capitolo si è assunto quale parametro di riferimento il numero di minori attualmente accolti nei CAS minori attivati dai Prefetti, pari a circa 1600 ospiti.

Partendo da tale dato e dalla circostanza che non tutti gli ospiti presenti nei CAS minori (che, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis del d.lgs. 142/2015, possono ospitare solo gli ultraquattordicenni) potrebbero essere accolti in sezioni dedicate dei CAS adulti, atteso che sarebbero esclusi i minori ultraquattordicenni e infra-sedicenni e che, inoltre, deve considerarsi che l'attivazione delle predette sezioni dedicate avverrebbe solo in casi di urgenza e di indisponibilità di posti nei centri per i minori, una proiezione di massimo impatto della disposizione in esame potrebbe stimare una platea potenziale di soggetti coinvolgibili non superiore al 70 per cento del citato parametro di riferimento, ovvero pari a 1120 posti nelle previste sezioni dedicate.

Conseguentemente, la quantificazione del massimo costo potenziale, per l'anno 2023, può essere così stimata: 1.120 (numero di minori ultra-sedicenni che si stima potranno essere accolti in sezioni dedicate dei centri adulti) X 39,03 (costo pro capite- pro die centri adulti) X 88 (giorni dal 4.10.2023 al 31.12.2023) = 3.846.796,80.

Al riguardo, si rileva che il cap. 2351 p.g. 2, presenta attualmente una disponibilità pari a 84,6 mln di euro e, quindi, la necessaria capienza di risorse adeguate all'espletamento delle attività ordinariamente previste.

Il **comma 1, lett. b), n. 1)**, introduce il comma 3-ter all'articolo 19-bis del medesimo d. lgs. 142/2015, stabilendo che qualora, a seguito degli accertamenti, il sedicente minore venga condannato per il reato



di cui all'articolo 495 c.p., il giudice ha sempre facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione ex articolo 16 del Testo Unico.

Pur introducendo una limitatissima, e comunque potenziale, estensione dei casi in cui la pena detentiva può essere sostituita, da cui si potrebbe generare un modesto maggior numero di espulsioni a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, tale possibile effetto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, le risorse umane disponibili presso gli uffici delle Questure della Repubblica sono sufficienti a garantire lo svolgimento delle relative attività istituzionali connesse all'identificazione e alla successiva esecuzione dell'espulsione e anche le risorse strumentali e tecniche necessarie per l'attuazione della disposizione in esame non richiedono un incremento, atteso che le procedure organizzative ed esecutive dei rimpatri non cambiano rispetto a quelle già in atto, giacché a mutare sono solo i presupposti applicativi.

Il comma 1, lett. b), n. 2), novella l'articolo 19-bis, comma 6, del d. lgs. 142/2015, si limita a stabilire un termine (di 60 giorni dalla data del pertinente provvedimento della competente Procura della Repubblica) per la definizione del previsto accertamento socio-sanitario.

Giova precisare che l'esame socio-sanitario in discorso è stato introdotto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, e che nel corso del relativo iter parlamentare risultano esser stati approfonditi i relativi profili finanziari; inoltre, la disposizione in commento non determina un incremento dei soggetti da sottoporre ad esame socio-sanitario né prevede ulteriori accertamenti da svolgere nell'ambito di quest'ultimo; sotto diverso aspetto, dalla disposizione non derivano difficoltà ulteriori nell'effettuazione dell'esame stesso in quanto la relativa tempistica di definizione è stata fissata in massimo 20 giorni con il Protocollo, stipulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 9 luglio 2020.

Conseguentemente, tale disposizione riveste carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lett. b), n. 3), interviene sul medesimo articolo 19-bis, inserendo i nuovi commi 6-bis e 6-ter.

Il nuovo comma 6-bis fissa il termine di 90 giorni per la costituzione delle équipe multidisciplinari e multiprofessionali cui è già demandato l'accertamento dell'effettiva età del sedicente minore straniero. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa si limita a fissare un termine per la costituzione delle équipe multidisciplinari e multiprofessionali già previste dal "*Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati*" sottoscritto, in data 9 luglio 2020, in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 281/1997, da Governo, Regioni e Autonomie locali.

Il "*Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati*" sottoscritto in data 9 luglio 2020, prevede che, con successivo accordo in sede di Conferenza Unificate, saranno stabilite le modalità di accesso al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cap. di spesa 2353 p.g.2 per le spese sostenute dalle Regioni ai fini dell'attuazione del predetto protocollo multidisciplinare, nei limiti delle risorse finanziarie stanziato nel predetto fondo.

Il nuovo comma 6-ter, prevede che, in casi particolari, l'autorità di pubblica sicurezza, possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del sedicente minore. Al riguardo, vengono altresì individuate le procedure da seguire e i rimedi avverso il verbale delle attività compiute.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività ivi previste sono attuate dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, in relazione all'effettuazione della prestazione radiologica "STUDIO DELL'ETA' OSSEA" (1 proiezione) polso-mano o ginocchia (cod. 88.33.1) risultano i seguenti costi:



- tariffa Ministero della Salute secondo il Nomenclatore 2017: euro 12,14
- costo mediano (più ricorrente): euro 36,93
- costo al 75° percentile (costo più elevato): euro 40,42

Al 31 agosto 2023, secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano presenti in Italia 22.599 minori stranieri non accompagnati, di cui 15.867 nella fascia di età 16/17 anni.

Considerando che non per tutti i minori ricompresi in questa fascia d'età si rende necessario uno specifico accertamento e che detti accertamenti possono essere disposti esclusivamente nei particolari casi indicati dalla disposizione in commento, si può stimare che tale previsione avrebbe potuto trovare applicazione in una percentuale di casi non superiore al 50% che calcolata sul dato di cui sopra risulterebbe pari a 7.934 soggetti.

Nel prendere in esame, quindi, il costo più elevato pari a euro 40,42, si può ipotizzare un onere complessivo annuale stimabile in 320.692,28 euro che può essere sostenuto con imputazione al richiamato capitolo 2353/2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale presenta le sufficienti disponibilità.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)

La norma, novellando l'articolo 32 del Testo Unico, introduce anche per i soggetti ivi considerati, in vista dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, misure analoghe a quelle già in vigore per i flussi di ingresso, attribuendo ai soggetti terzi interessati lo svolgimento delle verifiche preliminari.

Si tratta di una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'acquisizione e il riscontro della documentazione prodotta dai professionisti o dalle organizzazioni datoriali individuati dalla norma sono effettuate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di accoglienza)

La disposizione è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, le disposizioni di cui al **comma 1, lettere a) e c)** recano, limitatamente ai casi di estrema urgenza ed in ragione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza esplicitate nello stesso testo, una facoltà di deroga ai parametri di capienza relativi ai centri governativi di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del d. lgs. n. 142/2015 citato, nonché sull'articolo 19 del medesimo decreto legislativo; conseguentemente, esse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto gli stranieri destinati all'accoglienza, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, anziché venire ospitati in centri di nuova istituzione, verrebbero accolti, nelle situazioni-limite specificamente previste, in centri o strutture già esistenti, la cui capienza sarebbe all'uopo ampliata in virtù di tali disposizioni derogatorie.

I relativi oneri rientrano nelle attività di allestimento di posti che il soggetto gestore delle strutture effettua in attuazione della convenzione in atto, con imputazione all'importo pro capite/ pro die che gli viene corrisposto in ragione delle persone accolte nel centro. Si richiamano, a tal fine, le previsioni dello schema di capitolato di gara di appalto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al D.M. 29 gennaio 2021, che nel costo dell'accoglienza pro capite/pro die contempla espressamente anche quelli relativi alle voci citate (beni immobili, costo struttura quali affitto o affitto figurativo, utenze, effetti lettereschi e prodotti per igiene personale, servizio di preparazione o fornitura dei pasti). Né rileva se tali nuovi posti sono individuati in strutture già esistenti o in nuove strutture individuate dai Prefetti ad esito di procedure di gara.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Viene altresì precisato che i componenti della prevista commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, integra il novero delle persone portatrici di esigenze particolari, di cui all'articolo 17 del d. lgs. 142/2015; giova precisare che anche per quanto concerne il profilo dell'accesso prioritario al SAI, previsto in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, lo stesso opera nel limite dei posti disponibili e, pertanto, non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)

La previsione normativa intende supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, nel cui territorio siano ubicati i centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e i punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2025, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connessi alle attività ivi svolte può essere assicurato dai prefetti competenti per territorio, i quali possono, a tal fine, far ricorso alle procedure di affidamento diretto, in deroga alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici (**commi 1 e 2**).

Per quanto concerne il decreto ministeriale di cui al **comma 3**, l'attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà definito con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** individua la misura finanziaria massima del supporto previsto al comma 1 e la relativa copertura.

Per la quantificazione dei costi si è tenuto conto, quale utile parametro di riferimento, il prospetto economico predisposto dal Comune di Lampedusa e Linosa, recante l'individuazione, nel dettaglio, delle spese sostenute e rendicontate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'hotspot presente sull'isola di Lampedusa, determinati in € 500.000,00 circa, relativamente al periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023 considerando, altresì, che, trattandosi di costo semestrale, relativo a periodo di arrivi in consistente intensificazione in un hotspot che sopporta le massicce presenze dovute a sbarchi particolarmente consistenti, le risorse rese disponibili con la disposizione in commento potranno consentire di assicurare il supporto di cui al comma 1 in un limitato numero di casi connotati per la particolare criticità, individuati sulla base dei requisiti di cui ai commi 1 e 3.

In quest'ottica, viene individuata la medesima somma di euro 500.000 per il solo 4° trimestre del 2023 e, parametrando un analogo fabbisogno su base annua, viene resa disponibile la somma di euro 2.000.000,00 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Articolo 9 (Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)

La norma comporta oneri per l'impiego del contingente integrativo, come meglio dettagliati nella scheda in calce, che ammontano complessivamente a **euro 2.819.426**, di cui **euro 2.576.071** per l'anno **2023** e **euro 243.355** per l'anno **2024**. Ciò nella considerazione che la spesa riguarda attività che si svolgono nell'ultimo trimestre dell'anno 2023, nell'ambito delle quali ci sono alcune spese di funzionamento che saranno sostenute nell'anno 2024. Pertanto, gli oneri maturati alla fine dei mesi di novembre e di dicembre (ad esempio le fatture per la fruizione del supporto logistico da parte di apprestamenti civili, i pedaggi autostradali connessi al ripiegamento del contingente integrativo, e altro) saranno di fatto, stanti le tempistiche tecnico-amministrative, spesate nel 2024.

Per la quantificazione degli oneri sono stati presi a riferimento i seguenti parametri.



Spese di PERSONALE:

- **indennità onnicomprensiva/ordine pubblico:** per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del D.P.R. 917 del 1986). A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- **compenso per lavoro straordinario:** per tutti i militari delle Forze Armate, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **47 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte sono militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- **viveri:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro-capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
- **alloggio:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- **servizi generali:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.;
- **equipaggiamento/vegiario:** è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- **impiego automezzi:** in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora). In tali oneri sono incluse anche le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- **una tantum:**
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 9.946 circa per 400 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 1/3 giorni (2 giorni in media), al costo giornaliero di € 4.973 circa;
 - b) acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 1.700.

Pertanto, a fronte dell'impiego delle 400 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", la spesa ammonta complessivamente a **2.819.426 euro**, di cui euro **2.576.071** da imputare all'esercizio finanziario 2023 ed euro **243.355** da imputare all'esercizio finanziario 2024, per le ragioni sopra esposte. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri.



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE-CONTINGENTE INTEGRATIVO				
ANNO 2023				
400 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo 2023
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	400	29,44 €	353.280 €	1.083.392 €
Straordinario	400	17,66 €	332.008 €	996.024 €
TOTALE SPESE PERSONALE			685.288 €	2.079.416 €
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	340	4,80 €	48.960 €	150.144 €
Vitto strutture civili	60	15,00 €	27.000 €	82.800 €
Alloggio strutture civili	60	35,00 €	63.000 €	193.200 €
Servizi generali	340	6,25 €	63.750 €	195.500 €
Equipaggiamento/vestiario	400	1,45 €	17.400 €	53.360 €
Funzionamento automezzi	29	20,00 €	17.400 €	53.360 €
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			237.510 €	728.364 €
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				9.946 €
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				1.700 €
TOTALE ONERI UNA TANTUM				11.646 €
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo 2023
ONERI DI PERSONALE			685.288 €	2.079.416 €
ONERI DI FUNZIONAMENTO			237.510 €	728.364 €
TOTALE ONERI			922.798 €	2.807.780 €
ONERI UNA TANTUM				11.646 €
TOTALE GENERALE				2.819.426 €

Pertanto, nell'ambito dei costi totali dell'operazione calcolati pari a euro **2.819.426**, si evidenzia che euro **2.576.071** sono da imputare nell'esercizio finanziario 2023 ed euro **243.355** (quali quota parte degli oneri di funzionamento) sono da imputare nell'esercizio finanziario 2024, per le ragioni esposte in relazione.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Articolo 10 (Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)

La disposizione prevede che - per l'anno 2023 - le risorse destinate alla remunerazione della maggiore attività lavorativa che si richiede al personale delle Forze di polizia per garantire il livello di sicurezza del sistema Paese, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano incrementate di 15 milioni di euro. Le predette somme sono suddivise secondo quanto riportato nella seguente tabella (valori in migliaia di euro):

Forze di polizia	Somme destinate
Polizia di Stato	5.700
Arma dei Carabinieri	5.700
Corpo della Guardia di finanza	2.850
Polizia penitenziaria	750
Totale	15.000

Ai predetti oneri si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 11 (Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa necessaria per corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze relative all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento del Ministero dell'interno.

Di seguito vengono dettagliate le iniziative da finanziare, individuate quali "priorità di sistema" per le quali sussiste l'inderogabile obbligo da parte dell'Amministrazione di garantire l'operatività, distinte sulla base dei diversi ambiti sopraindicati¹.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Di seguito, la tabella riepilogativa degli investimenti d'interesse del Dipartimento della pubblica sicurezza per annualità e tipologia di intervento e, per ciascuno di queste ultime, l'indicazione dei singoli progetti e, nelle relative tabelle, le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

PROGETTI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
1. Armamento	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.500
2. Motorizzazione	2.250	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	61.750

¹ Le risorse finanziarie sono riportate nelle tabelle in migliaia di euro.



3- Gestione e manutenzione straordinaria immobili	1.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
4. Acquisto immobili	0.00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500
TOTALI	3.750	15.000	108.750						

1. Armamento speciale

Per quanto concerne lo specifico Settore, si evidenzia che le iniziative sono tese al mantenimento e al rinnovamento di determinate dotazioni, in particolare nel settore dell'Armamento. La recente adozione della pistola ad impulsi elettrici ha, infatti, evidenziato l'efficacia della scelta in termini di deterrenza e di utilizzo operativo finale, con un evidente miglioramento della sicurezza del poliziotto negli interventi operativi. Tale soluzione richiede un adeguamento del numero delle dotazioni nonché la fornitura del munizionamento per l'addestramento che è proporzionale rispetto agli operatori abilitati all'utilizzo dell'arma in argomento. Per poter venire incontro a tali esigenze operative è necessario affrontare dei costi e, quindi, poter disporre di risorse finanziarie aggiuntive nello specifico settore per un ammontare complessivo di 9.500 migliaia di euro.

Armamento speciale	
ANNO	RISORSE
2023	0
2024	1.000
2025	1.000
2026	1.500
2027	1.500
2028	1.500
2029	1.500
2030	1.500
TOTALE	9.500

2. Motorizzazione

Il parco veicolare della Polizia di Stato richiede una continua parametrizzazione rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio onde evitare che, l'eccessivo utilizzo delle risorse già assegnate, possa causare una veloce obsolescenza derivante da un utilizzo eccessivamente gravoso dei veicoli.

In particolare, l'attenzione è principalmente indirizzata al comparto del controllo del territorio che richiede una sempre maggiore presenza dei Reparti nelle realtà territoriali dove si riscontrano condizioni più complesse sotto il profilo della sicurezza. Non si può, inoltre, non considerare l'aumento dei costi unitari degli automezzi causato sia dall'utilizzo di tecnologie aggiuntive nonché dalla scelta di modelli di veicoli di categoria superiore rispetto al passato. Nel quadro esigenziale confluisce anche l'esigenza di dotare il menzionato comparto di mezzi navali aggiornati e che possano contribuire all'effettuazione di interventi nelle acque di propria competenza.

Si rende necessario poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria di 61.750 migliaia di euro.



Motorizzazione	
ANNO	RISORSE
2023	2.250
2024	8.500
2025	8.500
2026	8.500
2027	8.500
2028	8.500
2029	8.500
2030	8.500
TOTALE	61.750

3. Gestione e manutenzione straordinaria immobili

In via prioritaria occorre precisare che nel corso degli ultimi anni si è portata avanti una importante attività che ha consentito di ottenere un risparmio per la gestione degli immobili sia per il rilascio di alcuni immobili, sia per specifiche attività di razionalizzazione e di riallocazione, nonché a seguito della riduzione del 15% dei canoni per effetto della legge n.135/12 e s.m.i.

Su detti immobili nonché su altri immobili demaniali, anche confiscati, si rendono necessari interventi di adattamento, anche al fine di ridurre la spesa complessiva delle locazioni passive.

La proposta vuole continuare nella politica di salvaguardia e conservazione del patrimonio immobiliare volta anche ad incrementare interventi di efficientamento energetico.

Di seguito le strutture individuate che necessitano di interventi di manutenzione e adattamento funzionale degli ambienti per i quali non appare possibile provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio:

- UDINE: Caserma "Cavarzerani" - rifunzionalizzazione per nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale - cofinanziamento con Agenzia del Demanio;
- TORRE ANNUNZIATA: Immobile demaniale denominato "Palazzo Fienga" - rifunzionalizzazione per nuova sede del Commissariato - insufficienza fondi dell'Agenzia per la Coesione Territoriale);
- FABRIANO: immobile demaniale di Via G. Di Vittorio - ristrutturazione per nuova sede del Commissariato - cofinanziamento con Agenzia del Demanio);
- PESARO: Caserme "Cialdini e Del Monte" - rifunzionalizzazione per nuova sede Questura - cofinanziamento con Agenzia del Demanio;
- ASCOLI PICENO: Questura - ipotesi demolizione e ricostruzione edificio;
- MACERATA (area loc. Fontescodella di proprietà comunale da cedere in diritto di superficie per realizzazione nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale);
- CIVITANOVA MARCHE: area comunale da cedere in diritto di superficie per realizzazione nuova sede Distaccamento Polizia Stradale;
- S. BENEDETTO DEL TRONTO: area del demanio marittimo per realizzazione nuova sede Commissariato e Distaccamento Polizia Stradale).

Con il Decreto Ministeriale 30 luglio 2015, n. 155, inoltre, sono stati individuati i posti di funzione del personale della Polizia di Stato per i quali è prevista la concessione a titolo gratuito di un alloggio.



Secondo quanto previsto dal citato D.M., che regola l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, il fabbisogno complessivo è di circa 1.850 alloggi di cui solo 830 circa sono nella disponibilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Di seguito la tabella riepilogativa delle risorse da assegnare.

Gestione e manutenzione straordinaria immobili	
ANNO	RISORSE
2023	1.500
2024	3.000
2025	3.000
2026	2.500
2027	2.500
2028	2.500
2029	2.500
2030	2.500
TOTALE	20.000

4. Acquisto immobili

In sede di rinnovo dei contratti di locazione, in più circostanze si verifica l'impossibilità di poter procedere in tal senso in considerazione della mancata accettazione del canone stabilito da parte dei proprietari degli immobili in uso alla Polizia di Stato.

Ciò causa uno stallo nelle trattative determinando, di fatto, una occupazione extracontrattuale. In alcune circostanze è stata verificata la possibilità di acquisto di immobili che consentirebbero una riduzione della spesa per locazioni passive e nel contempo un arricchimento del patrimonio immobiliare. L'acquisto, mediante l'apposito capitolo di spesa già istituito, consentirebbe di assegnare gli immobili all'Agenzia del Demanio che verrebbero concessi in uso governativo per le esigenze degli Uffici e dei Reparti della Polizia di Stato.

In considerazione della necessità di procedere ad alcuni acquisti, peraltro proposti dalla curatela fallimentare di una società già proprietaria dell'immobile oltre che la disponibilità manifestata da alcuni proprietari non più disponibili a mantenere il rapporto di locazione, si propone di acquisire le necessarie disponibilità finanziarie volte ad un avvio delle trattative per l'acquisizione di alcuni immobili.

Di seguito le sedi già individuate in attesa di finanziamento:

- LECCE: suolo comunale per realizzazione nuova sede Questura, adiacente ad area demaniale;
- MASSA CARRARA: immobile di proprietà Banca d'Italia, P.zza Garibaldi, per nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale;
- CAGLIARI: "Cittadella Finanziaria" di via Pintus - vendita all'asta - per nuova sede Questura e uffici della Caserma "Carlo Alberto");
- AREZZO: terreno comunale per realizzazione nuova sede Sezione Polizia Stradale - nel novembre 2022 la Prefettura ha già ipotizzato l'acquisto.

Di seguito la tabella riepilogativa delle risorse da assegnare

Acquisto immobili	
ANNO	RISORSE
2023	0
2024	2.500
2025	2.500
2026	2.500



2027	2.500
2028	2.500
2029	2.500
2030	2.500
TOTALE	17.500

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Per quanta riguarda le esigenze istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la tabella riepilogativa che segue individua le progettualità con la correlata attribuzione delle risorse, ripartite per ciascun esercizio finanziario.

PROGETTI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
1. Dispositivi Protezione individuale	1.250	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.250
2. Progetti nel settore delle ICT	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
TOTALI	1.250	5.000	36.250						

Si descrivono, di seguito, i singoli progetti e nelle relative tabelle si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

1. Dispositivi di protezione individuale

Gli interventi previsti nel settore della dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) sono anch'essi strumentali per consentire efficaci attività di soccorso tecnico urgente.

Tali interventi permettono di adeguare le dotazioni degli equipaggiamenti speciali e di garantire al tempo stesso un più elevato livello di sicurezza degli addetti nelle operazioni di soccorso.

In particolare si ritiene necessario, ai fini di una maggiore tutela di sicurezza del personale impegnato nell'attività di soccorso tecnico urgente e per rendere ancor più efficace il loro intervento, di dotare i dispositivi di protezione individuale (divise) di particolari apparati hardware, quali i "sensori uomo a terra", i dispositivi per la localizzazione e per il tracciamento dei percorsi *outdoor* e *indoor* effettuati dal personale impegnato nelle predette attività di soccorso in particolari scenari.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
ANNO	RISORSE
2023	1.250
2024	5.000
2025	3.000
2026	3.000
2027	3.000
2028	3.000
2029	3.000
2030	3.000



TOTALE	24.250
---------------	---------------

2. Progetti nel settore delle ICT

Gli ultimi anni hanno evidenziato un crescente impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella gestione delle grandi emergenze generate da eventi naturali estremi indotti dal cambiamento climatico e da eventi sismici.

Per fare fronte a tali criticità emergenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sviluppato qualificazioni tecniche specialistiche del proprio personale operativo ed ha consolidato l'utilizzo delle Unità di Comando Locale (UCL): automezzi dotati di un allestimento tecnologicamente avanzato e specializzato per riprodurre, in area di operazioni, le funzioni di una vera e propria "sala operativa", provvista di postazioni operatore VF dotate di sistemi di connettività radio, fonia e dati, completamente autonomi, e di dotazioni tecnologiche (informatiche e radio) che consentono la fruibilità dei sistemi informativi e di comunicazione per la gestione degli interventi ed il coordinamento locale delle squadre operative nello scenario di intervento.

L'utilizzo delle UCL si è rivelato determinante nelle più recenti maxi-emergenze (in scenari post sisma o post alluvione), in occasione delle quali le UCL divengono il terminale verso l'utenza dell'articolata macchina di soccorso e assistenza alla popolazione colpita. Le UCL si rivelano indispensabili negli interventi complessi, in cui vi è la necessità di un forte coordinamento locale dei diversi Enti coinvolti nelle attività di soccorso (ad esempio nei grandi incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale ovvero negli interventi di ricerca persone disperse).

La presente proposta progettuale si inserisce nel processo di digitalizzazione dell'attività di soccorso pubblico, necessario a supportare la complessità e la rapidità di evoluzione dei macro-scenari di incidente, nei quali si richiedono strumenti sempre più innovativi per rendere disponibili, in tempo reale, agli operatori VF in campo, le informazioni necessarie ad inquadrare correttamente la gestione dell'intervento, migliorare la sicurezza degli operatori stessi e a fornire un immediato riscontro alla popolazione, garantendo gli obiettivi di una maggiore tempestività nell'azione di salvaguardia della vita umana ed il necessario senso di vicinanza alla popolazione, realizzando il paradigma di soccorso pubblico con un elevato livello di specializzazione e supportato permanentemente dalle tecnologie informatiche.

In tale modello di sviluppo è intenzione del Corpo avviare un processo di ammodernamento dei mezzi e degli allestimenti tecnologici delle Unità di Comando Locale attualmente in servizio garantendo, al contempo, un elevato livello di disponibilità ed integrità delle informazioni, tipico dei sistemi "mission critical" da cui può dipendere la sicurezza degli operatori VF e quella dei cittadini da soccorrere.

Nella tabella sottostante sono individuate, per ciascuna annualità indicata, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei seguenti interventi.

1. rinnovamento del parco mezzi e dei relativi allestimenti e dotazioni tecnologiche, di elevata specializzazione, da adibire a unità di comando locale: le risorse saranno impiegate per avviare il processo di rinnovamento dell'attuale parco UCL al fine di garantire la pianificazione di rinnovamento, potenziamento delle prestazioni e standardizzazione, in conformità a quanto delineato nella Circolare della Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo nr. 1/2020 ("Gestione del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di calamità");

2. potenziamento e rinnovamento degli strumenti e sistemi finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza inerenti i beni ICT inseriti nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, in relazione agli obblighi previsti dal DPCM 81 del 14/04/2021: l'intervento è finalizzato a sostenere il processo di digitalizzazione del servizio di soccorso, secondo il modello proposto, con



una adeguato piano d'azione finalizzato a potenziare e consolidare le misure di sicurezza informatica previste dal DPCM 81 del 14/04/2021 applicabili al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in qualità di soggetto incluso nel Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica.

Settore ICT			
Anno	Risorse	Rinnovamento del parco mezzi e dei relativi allestimenti e dotazioni tecnologiche, di elevata specializzazione, da adibire a unità di comando locale	Potenziamento e rinnovamento degli strumenti e sistemi finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza inerenti i beni ict inseriti nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, in relazione agli obblighi previsti dal DPCM 81/2021
2023	-	---	---
2024	-	---	---
2025	2.000	1.400	600
2026	2.000	1.400	600
2027	2.000	1.400	600
2028	2.000	1.600	400
2029	2.000	1.600	400
2030	2.000	1.600	400
TOTALE	12.000	9.000	3.000

I **commi 3 e 4** sono volti a consentire il finanziamento – per il triennio 2023-2025 - di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all'incremento considerevole delle attività svolte dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri, a causa del forte incremento dei flussi migratori. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri sono chiamate sempre di più nel concorso alle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare sia con l'organizzazione di voli di trasferimento, sia con la sorveglianza dei CPR esistenti e di quelli da realizzare, sia, ancora, con l'attività specifica di controllo del territorio. Per tali finalità sono stati quantificati 2 milioni di euro per il residuo periodo del 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri.

Il sempre più attivo coinvolgimento delle FA/Arma CC in ambito internazionale, sia nei molteplici teatri operativi dislocati nelle varie aree di intervento che per esigenze di sostegno a nazioni colpite da eventi straordinari, nonché, in ambito nazionale, per esigenze di intervento in soccorso di aree del territorio colpite da improvvisi eventi di eccezionale gravità, ha comportato uno sforzo in termini di personale, mezzi e risorse finanziarie che, in assenza di un dedicato finanziamento, non consentirebbe di fronteggiare l'emergenza, straordinaria per la sua gravità, derivante dal coinvolgimento nella gestione del forte incremento dei flussi migratori verso il territorio nazionale.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a 5 milioni



euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

L'esigenza finanziaria, al fine di far fronte alla necessità su riportata, è di seguito dettagliata:

per il 2023:

Parte corrente

Funzionamento e manutenzione mezzi/materiali <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi terrestri, aerei e navali; • Manutenzione ordinaria e straordinaria materiali impiegati; • Carburante/combustibili e lubrificanti per autotrazione, avio e navale; 	1.000
Sostegno logistico <ul style="list-style-type: none"> • Spese correnti (acqua, energia elettrica, combustibili da cucina/riscaldamento, spese postali e di funzionamento degli uffici); • Pulizie e smaltimento rifiuti compresi quelli speciali ecc. (comprese le spese derivanti da contratto per pulizie, recupero e conferimento rifiuti. Spese per smaltimento rifiuti speciali e sanitari); • acquisto materiale di casermaggio ed effetti lettereschi (spese funzionali all'allestimento e vivibilità degli immobili/strutture mobili predisposte); • attendamenti/alloggiamenti e mezzi mobili campali (spese per l'allestimento campi e servizi correlati); • noleggio automezzi (noleggio autoveicoli commerciali, mezzi speciali ed attrezzature non disponibili nelle FA); • viveri e servizio di catering (approvvigionamento dei beni alimentari e di funzionamento delle mense o spese per contratti di <i>catering</i> ove previsto); • attività sanitaria (approvvigionamento di materiale di consumo sanitario, medicinali, farmaci e spese per il funzionamento dei servizi sanitari); • acquisto DPI, vestiario ed equipaggiamento (kit antisommossa, vestiario speciale e materiale antinfortunistico); 	1.000
TOTALE E.F. 2023	€ 2.000

per gli anni dal 2024 e 2025:

Parte corrente

Funzionamento e manutenzione mezzi/materiali <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi terrestri, aerei e navali; • Manutenzione ordinaria e straordinaria materiali impiegati; • Carburante/combustibili e lubrificanti per autotrazione, avio e navale; 	2.000
Sostegno logistico <ul style="list-style-type: none"> • Spese correnti (acqua, energia elettrica, combustibili da cucina/riscaldamento, spese postali e di funzionamento degli uffici); • Pulizie e smaltimento rifiuti compresi quelli speciali ecc. (comprese le spese derivanti da contratto per pulizie, recupero e conferimento rifiuti. Spese per smaltimento rifiuti speciali e sanitari); 	1.000



<ul style="list-style-type: none"> • acquisto materiale di casermaggio ed effetti lettereci (spese funzionali all’allestimento e vivibilità degli immobili/strutture mobili predisposte); • attendamenti/alloggiamenti e mezzi mobili campali (spese per l’allestimento campi e servizi correlati); • noleggio automezzi (noleggio autoveicoli commerciali, mezzi speciali ed attrezzature non disponibili nelle FA); • viveri e servizio di catering (approvvigionamento dei beni alimentari e di funzionamento delle mense o spese per contratti di <i>catering</i> ove previsto); • attività sanitaria (approvvigionamento di materiale di consumo sanitario, medicinali, farmaci e spese per il funzionamento dei servizi sanitari); • acquisto DPI, vestiario ed equipaggiamento (kit antisommossa, vestiario speciale e materiale antinfortunistico); 	
Manutenzione infrastrutture (Spese di minuto/ordinario mantenimento delle infrastrutture e degli impianti utilizzati)	1.000
TOTALE PER CIASCUN E.F. 2024 E 2025	4.000

per gli anni 2024 e 2025:**conto capitale**

<p>Spese connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria ed il sostegno logistico di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mezzi terrestri, aerei e navali • impianti • sistemi • apparecchiature • equipaggiamenti • attrezzature ed impianti per la telematica • telecomunicazioni, • sorveglianza, comando e controllo, • infrastrutture <p>dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti e a tutti i settori della componente terrestre, navale, aerea e spaziale, ai radar ed ai sistemi delle forze armate per la sorveglianza operativa terrestre, marittima nonché per la difesa aerea.</p>	5.000
TOTALE PER CIASCUN E.F. 2024 E 2025	5.000

I **commi 5 e 6** sono volti a consentire il finanziamento – per il triennio 2023-2025 - di interventi diretti al supporto logistico, all’approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell’equipaggiamento, dell’armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all’acquisto, alla manutenzione e all’adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all’incremento considerevole delle attività, a causa del forte incremento dei flussi



migratori, svolte dal Corpo della Guardia di finanza, quale forza di polizia a cui la legge affida il ruolo di polizia economica-finanziaria e di sicurezza del mare. Per tali finalità sono stati quantificati 1 milione di euro per il residuo periodo del 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla relativa copertura si provvede mediante riduzione fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Di seguito vengono dettagliate le iniziative da finanziare - individuate quali "priorità di sistema" per le quali sussiste l'inderogabile obbligo da parte del predetto Corpo di garantire la propria operatività - distinte sulla base dei diversi ambiti.

PROGETTI	2023	2024	2025
1. Gestione e manutenzione delle infrastrutture	1.000	1.000	1.000
2. Acquisto e potenziamento di beni e servizi nel settore aereo, navale e telematico	0	3.000	3.000
TOTALI	1.000	4.000	4.000

Per quanto concerne il Progetto 1 (*Gestione e manutenzione delle infrastrutture*), si evidenzia che le iniziative sono tese all'acquisto di combustibili energetici per il funzionamento delle caserme (capitoli 4230-4264-4273 p.g. 19) nonché alla manutenzione delle infrastrutture medesime (capitoli 4230-4264-4273 p.g. 14).

Per quanto concerne il Progetto 2 (*Acquisto e potenziamento di beni e servizi nel settore aereo, navale e telematico*), si evidenzia che le iniziative sono tese alla copertura delle spese ricorrenti del servizio aereo e navale (capitoli 4315-4279-4285 pp.gg. 2 e 3) e all'acquisto di strumenti e di servizi telematici (capitoli 4276 e 4291 pp.gg. da 1 a 4).

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)

La norma prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

05/10/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Indebitamento netto						
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	1		Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia (collocamento fuori ruolo presso il MAECI di 20 unità di personale da inviare all'estero in qualità di assistente amministrativo e di coadiutore)	S	C	0,1	3,7	3,7	3,7	0,1	3,7	3,7	3,7	0,1	3,7	3,7	3,7
2	1		Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia (collocamento fuori ruolo da inviare all'estero presso il MAECI di 20 unità di personale da inviare all'estero in qualità di assistente amministrativo e di coadiutore) - effetti riflessi	E	TC			0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
2	4		Riduzione Tabella A - MAECI	S	C	-0,1	-3,7	-3,7	-3,7	-0,1	-3,7	-3,7	-3,7	-0,1	-3,7	-3,7	-3,7
8	1		Sostegno organizzativo e finanziario ai comuni interessati dalla presenza dei centri e strutture di accoglienza (servizio di raccolta e smaltimento rifiuti assicurato dalle prefetture tramite procedura di affidamento diretto)	S	C	0,5	2,0	2,0	2,0	0,5	2,0	2,0	2,0	0,5	2,0	2,0	2,0
8	4		Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C	-0,5	-2,0	-2,0	-2,0	-0,5	-2,0	-2,0	-2,0	-0,5	-2,0	-2,0	-2,0
9	1		Incremento di 400 unità del personale delle Forze armate presso le principali infrastrutture ferroviarie del Paese dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023, per esigenze di pubblica sicurezza	S	C	2,1				2,1				2,1			
9	1		Incremento di 400 unità del personale delle Forze armate presso le principali infrastrutture ferroviarie del Paese dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023, per esigenze di pubblica sicurezza - effetti riflessi	E	TC					1,0				1,0			
9	1		Incremento di 400 unità del personale delle Forze armate presso le principali infrastrutture ferroviarie del Paese dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023, per esigenze di pubblica sicurezza - oneri di funzionamento	S	C	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2
9	3		Riduzione Tabella A - MIT	S	C	-2,6	-0,2			-2,6	-0,2			-2,6	-0,2		
10	1		Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Polizia di Stato	S	C	5,7				5,7				5,7			
10	1		Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Polizia di Stato - effetti riflessi	E	TC					2,8				2,8			
10	1		Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Arma dei Carabinieri	S	C	5,7				5,7				5,7			
10	1		Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Arma dei Carabinieri - effetti riflessi	E	TC					2,8				2,8			
10	1		Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Guardia di Finanza	S	C	2,9				2,9				2,9			
10	1		Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Guardia di Finanza - effetti riflessi	E	TC					1,4				1,4			



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2023.

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante « Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato »;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante « Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale »;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale e dei controlli in materia di immigrazione;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IM-
MIGRAZIONE IRREGOLARE

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 4, al secondo periodo, le parole « nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 » sono sostituite dalle seguenti « negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. »;

2) al comma 7, lettera b), le parole « al comma 9 », sono sostituite dalle seguenti « al comma 10 »;

3) il comma 10, è sostituito dal seguente: « Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3. »

b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole « nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: « Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al

magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo. »;

2) al comma 11, dopo le parole « al comma 1 » sono inserite le seguenti « e all'articolo 9, comma 10, primo periodo »;

3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole « Nei casi di espulsione disposta ai sensi » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi »;

d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole « non è stata disposta ai sensi dell'articolo » sono inserite le seguenti: « 9, comma 10, e dell'articolo »;

e) all'articolo 17, al comma 1:

1) al primo periodo, le parole « è autorizzato » sono sostituite dalle seguenti « può essere autorizzato »;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari. ».

2. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di « Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo », all'articolo 119, comma 1, lettera *m-sexies*), le parole « ai sensi dell'articolo 13, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti « ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1, ».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole « 9, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti « 9, comma 10, primo periodo. ».

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole « controversie in materia di » sono inserite le seguenti: « espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché »;

b) al comma 1, dopo le parole « l'impugnazione del provvedimento di », sono inserite le seguenti « espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di ».

Articolo 2.

(Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)

1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni.

2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per il posto rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante.

3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Articolo 3.

(Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di

allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-*bis*, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. *b*), fermi i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame. ».

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nel caso in cui lo straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato. ».

b) all'articolo 23-*bis*, al comma 2, le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti « entro nove mesi ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, al comma 3-*bis*, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni »;

b) all'articolo 19-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

«3-*ter*. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

2) al comma 6, dopo le parole « L'accertamento socio-sanitario dell'età » sono inserite le seguenti: « è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e »;

3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle *équipe* multidisciplinari e multiprofessionali previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-*ter*. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-*ter* e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza. ».

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*bis.1.* La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-*bis* è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo, consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente. ».

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di accoglienza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. »;

b) all'articolo 17, comma 1, le parole « in stato di gravidanza » sono soppresse;

c) all'articolo 19, comma 3-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai posti previsti. ».

Articolo 8.

(Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)

1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4.

4. Agli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, nella misura massima pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

CAPO IV

MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 9.

(Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 10.

(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)

1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato:

- a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;
- b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;
- c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;
- d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 11.

(Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonché di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:

a) quanto a 3.750 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per il settore motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;

b) quanto a 1.250 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, e 2025, si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondi speciali di conto

capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0055180